*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma*

**Anno 137° — Numero 144**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 21 giugno 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

96A3902

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 giugno 1996.

**Dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni delle province di Lucca e Massa colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerate le eccezionali avversità atmosferiche ed i conseguenti eventi alluvionali, verificatisi il 19 giugno 1996, che hanno colpito ampie aree del territorio delle province di Lucca e Massa;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 1996;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 30 giugno 1997 lo stato di emergenza nei comuni, delle province di Lucca e Massa, colpiti dagli eventi alluvionali di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 21 giugno 1996

*Il Presidente*: PRODI

96A3935

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 maggio 1996, n. 325.

**Regolamento concernente l'impiego di batteri lattici nell'acidificazione del mosto destinato alla produzione della birra.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1354, concernente la disciplina igienico-sanitaria della produzione e del commercio della birra e in particolare l'art. 4, comma 1, lettera *e)*;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e in particolare l'art. 7;

Considerato che l'impiego di batteri lattici nell'acidificazione del mosto destinato alla produzione della birra esercita sul piano tecnologico azione favorevole sull'aspetto, sul gusto e sulla stabilità della birra;

Considerato che tale tecnica è da tempo in uso nei Paesi dell'Unione europea maggiormente produttori di birra;

Ravvisata l'opportunità di consentire anche in Italia l'impiego di batteri lattici nell'acidificazione del mosto destinato alla produzione della birra;

Visti i pareri espressi dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero delle finanze;

Visti i pareri espressi dall'Istituto superiore di sanità in data 16 dicembre 1994 e in data 14 aprile 1995;

Considerato che appare necessario che i batteri lattici da impiegare nell'acidificazione del mosto abbiano requisiti igienico-sanitari che ne garantiscano la sicurezza d'uso;

Considerato che i batteri lattici, per poter esplicare efficacemente l'azione fermentatrice ad essi richiesta, devono presentare una elevata attività per il periodo di validità commerciale a loro assegnato dal produttore in funzione delle condizioni di conservazione;

Considerato che il rispetto dei requisiti richiesti ai batteri lattici può essere garantito solamente da stabilimenti o da laboratori di preparazione e di confezionamento che dispongono di idonee strutture per la preparazione e per il controllo degli stessi prima della loro immissione in commercio;

Visti i decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e 3 marzo 1993, n. 92, e loro successive modificazioni, concernenti rispettivamente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

Visti i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 7 settembre 1994, del 10 maggio 1995 e del 17 gennaio 1996;

Ritenuto di dover applicare la clausola di mutuo riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300, anche alle colture di batteri lattici originari dai Paesi EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 5 settembre 1995 ai sensi della direttiva del Consiglio 83/189/CEE del 29 marzo 1983 ed il parere circostanziato dalla stessa espresso in data 6 dicembre 1995;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 15 marzo 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È consentito impiegare nell'acidificazione del mosto destinato alla produzione della birra colture di batteri lattici appartenenti al genere Lactobacillus.

2. I batteri lattici di cui al comma 1 devono essere di origine animale o vegetale.

Art. 2.

1. Le colture di Lactobacillus spp di cui all'art. 1 devono essere idonee sotto l'aspetto igienico-sanitario e presentare le seguenti caratteristiche:

*a)* assenza di germi patogeni o di loro tossine;

*b)* presenza di microrganismi saprofiti di specie diverse, in quantità non superiore a 1000 ucf/millilitro o grammo;

*c)* numero di cellule di batteri lattici non inferiore a $1.10^6$/millilitro o grammo.

Art. 3.

1. Le colture di batteri lattici di cui all'art. 1 poste in commercio devono provenire da stabilimenti o da laboratori di preparazione e confezionamento che dispongono di strutture adeguate per la preparazione e per il controllo delle stesse, diretto in particolare ad accertare l'idoneità igienico-sanitaria e le caratteristiche di cui all'art. 2.

Art. 4.

1. Le colture di batteri lattici di cui all'art. 1 devono essere poste in commercio in confezioni che riportino sulle stesse o su etichette appostevi le seguenti indicazioni:

*a)* nome delle specie;

*b)* numero di cellule vive;

*c)* modalità di conservazione e termine entro il quale possono essere utilizzate;

*d)* lotto di produzione;

*e)* nome o ragione sociale o marchio depositato e sede dello stabilimento o del laboratorio di preparazione e confezionamento.

Art. 5.

1. L'importazione delle colture di batteri lattici di cui all'art. 1 è soggetta alla presentazione di una certificazione sanitaria di scorta, rilasciata da un laboratorio riconosciuto dalle competenti autorità del Paese di origine, attestante che lo stabilimento o il laboratorio di preparazione e confezionamento possiede adeguate strutture per la preparazione e per il controllo finale delle colture stesse con particolare riguardo alla loro idoneità igienico-sanitaria ed alle caratteristiche di cui all'art. 2.

Art. 6.

1. Le norme del presente regolamento non si applicano alle colture di batteri lattici legalmente prodotte o commercializzate in un altro Stato della Unione europea e a quelle originarie dai Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 maggio 1996

*Il Ministro:* GUZZANTI

Visto, *il Guardasigilli* CAIANIELLO

*Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1996*
*Registro n. 1 Sanità, foglio n 220*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 4, comma 1, della legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienico-sanitaria della produzione e del commercio della birra) così recita:

«1. È vietato nella preparazione della birra:

*a)* impiegare sostanze amidacee o aggiungere ai mosti di birra zuccheri o succhi di frutta, salvo il disposto dell'art. 1;

*b)* colorare la birra con sostanze diverse da quelle provenienti dal malto d'orzo torrefatto;

*c)* aggiungere alla birra additivi salvo quelli autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 5, primo comma, lettera *g)* e dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

*d)* aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcool, sostanze schiumogene o sostanze amare diverse dal luppolo;

*e)* impiegare ogni eventuale altra sostanza, il cui uso non sia stato specificatamente autorizzato dal Ministro per la sanità, sentiti i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e delle finanze, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, e il Consiglio superiore di sanità».

— L'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), così recita.

«Art. 7. — 1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la

necessità di apposita autorizzazione da parte della legge I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*

— Si trascrive il testo degli articoli 11 e 12 dell'accordo sullo spazio economico europeo, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge n 300/1993:

«Art. 11. — Sono vietate fra le parti contraenti le restrizioni quantitative all'importazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente

«Art 12. — Sono vietate fra le parti contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».

96G0344

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 25 marzo 1996, n 326.

**Regolamento concernente prescrizioni tecniche per la protezione degli occupanti degli autocarri contro lo spostamento del carico.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada» come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, ed in particolare l'art. 71 che prevede che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione siano emanate le prescrizioni tecniche afferenti alle caratteristiche costruttive e di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e l'art. 232 che attribuisce a detti decreti natura regolamentare;

Visto l'art. 227 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» che individua nell'appendice V al titolo III le caratteristiche costruttive e funzionali oggetto di decreti del Ministro dei trasporti ed in particolare il punto «D», lettera *g)*, dell'appendice citata: «Protezione contro lo spostamento del carico»;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 maggio 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 4722 del 24 ottobre 1995),

ADOTTA

il seguente regolamento:

### Art 1.
*Prescrizioni generali*

1. Gli autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera *d)*, del nuovo codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, debbono essere muniti di una cabina di guida separata dal vano destinato alla merce.

2. Qualora si tratti di autocarri con carrozzeria chiusa o furgone, che nel seguito verrà comunque denominata furgone, anche se derivati da autoveicoli in origine destinati ad usi diversi dal trasporto di cose, deve essere realizzata una separazione tra vano di guida e vano merce, fissata in modo solido ed inamovibile alla carrozzeria.

3. Le prescrizioni minime cui tale separazione deve rispondere sono dettate in relazione alla massa complessiva a pieno carico dei veicoli cui si riferiscono congiuntamente o in alternativa alle procedure di omologazione del tipo o di approvazione in unico esemplare.

### Art. 2.
*Prescrizioni applicabili alla omologazione del tipo*

1. FURGONI DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE: per tali veicoli deve essere assicurata la protezione totale degli occupanti del vano guida, separando quest'ultimo dal vano di carico con un divisorio inamovibile esteso dal pavimento fino al tetto del veicolo, che potrà essere realizzato con barre orizzontali distanti tra loro non più di 12 centimetri o con sistemi di equivalente efficacia.

2. FURGONI DI MASSA COMPLESSIVA FINO A 3,5 TONNELLATE NON DERIVATI DA AUTOVETTURE: per tali veicoli deve essere assicurata la protezione del vano di guida, almeno per il posto del conducente ed i comandi di guida. Anche in questo caso la protezione, che deve estendersi dal pavimento al tetto del veicolo, deve essere realizzata con barre orizzontali distanti tra loro non più di 12 centimetri o con sistemi di equivalente efficacia.

3. VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA FINO A 3,5 TONNELLATE DERIVATI DA AUTOVETTURE: per tali veicoli si applicano le stesse disposizioni previste per i furgoni di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

### Art. 3.
*Prescrizioni applicabili all'approvazione in unico esemplare*

1. FURGONI DERIVATI DA ALLESTIMENTO DI AUTOTELAI CABINATI O DIVERSI DA QUELLI INDICATI AL SUCCESSIVO COMMA 2: per tali veicoli si applicano le stesse disposizioni stabilite all'art. 2, comma 1.

2. FURGONI REALIZZATI MEDIANTE TRASFORMAZIONE DI AUTOVETTURE: per tali veicoli, sede di visita e prova, deve essere accertata l'esistenza di un divisorio conforme a quello installato nel corrispondente veicolo di tipo omologato.

### Art. 4.
*Omologazione del tipo di veicoli prodotti da industrie comunitarie*

1. In deroga alle prescrizioni stabilite all'art. 1, in sede di omologazione del tipo di veicoli prodotti da industrie di altri Stati membri della CEE, possono essere accettati divisioni conformi alle prescrizioni in vigore nello Stato membro nel quale sono stati prodotti, purché riconosciuti di equivalente efficacia a quelli prescritti nelle presenti norme dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 5.

*Disposizioni transitorie*

1. Tutte le omologazioni accordate in applicazione delle precedenti norme restano valide.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 marzo 1996

*Il Ministro:* CARAVALE

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
*Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1996*
*Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 271*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota alle premesse:*

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

*Nota all'art. 1:*

— Gli autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera *d)*, sono gli autocarri, vale a dire i veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse.

96G0345

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 12 giugno 1996.

**Revoca del riconoscimento governativo alla camera di commercio italiana per la Grecia, in Atene.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO DEGLI SCAMBI

Vista la legge 1° luglio 1970, n. 518, relativa al riordinamento delle camere di commercio italiane all'estero;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1991, con il quale è stato confermato il riconoscimento governativo alla camera di commercio italiana per la Grecia, con sede ad Atene;

Considerato che, con il telescritto n. 325/010696 del 6 giugno 1996 l'ambasciata d'Italia ad Atene ha fatto presente che, alla luce della grave crisi istituzionale della camera, sembra che i legami formali che uniscono la camera di commercio italiana di Atene all'amministrazione italiana non possano più sussistere;

Riconosciuto che il suddetto sodalizio non risponde più ad un reale interesse degli scambi commerciali con l'Italia, secondo quanto prescritto dall'art. 2 della citata legge n. 518/1970 e dagli articoli 1 e 2 dello statuto camerale;

Visto il telespresso n. 069/P/10261 del 10 giugno 1996, con il quale il Ministero degli affari esteri considera che non sia più procrastinabile la revoca del riconoscimento governativo della camera di commercio italiana per la Grecia di Atene;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

Alla camera di commercio italiana per la Grecia, con sede ad Atene, è revocato il riconoscimento governativo.

Roma, 12 giugno 1996

*Il direttore generale:* SARDI DE LETTO

96A3881

## MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 3 gennaio 1996.

**Annullamento del decreto ministeriale 20 febbraio 1995 riguardante l'integrazione del decreto ministeriale 6 novembre 1961 concernente la dichiarazione di notevole interesse pubblico della Valle del Mugnone.**

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1995, inerente all'integrazione del decreto ministeriale 6 novembre 1961 concernente la dichiarazione di notevole interesse pubblico della Valle del Mugnone;

Visto il rilievo n. 10 formulato dalla Corte dei conti in data 5 aprile 1995;

Ritenuto di dover procedere per autotutela all'annullamento del predetto decreto ministeriale;

Decreta:

È annullato il decreto ministeriale del 20 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1995, inerente all'integrazione del decreto ministeriale del 6 novembre 1961 concernente la dichiarazione di notevole interesse pubblico della Valle del Mugnone.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 3 gennaio 1996

*Il Ministro:* PAOLUCCI

96A3864

DECRETO 3 gennaio 1996.

**Integrazione al decreto ministeriale 6 novembre 1961 concernente la dichiarazione di notevole interesse pubblico della Valle del Mugnone.**

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il relativo regolamento d'esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 23 novembre 1961, con il quale ai sensi della citata legge n. 1497/1939 è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la Valle del Mugnone, sita nell'ambito dei comuni di Fiesole, Vaglia e Firenze;

Vista la nota n. 18422 del 10 maggio 1994 con la quale il comune di Sesto Fiorentino ha richiesto la rettifica del suddetto decreto ministeriale del 6 novembre 1961 rilevando che dalla descrizione della zona indicata nel predetto atto risulta assoggettata a vincolo anche una porzione del territorio del suddetto comune che non risulta invece menzionato;

Considerato che, la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Firenze, Prato e Pistoia, riesaminato il suddetto decreto ministeriale a seguito della richiesta del relativo comune, con nota n. 15126 del 21 giugno 1994, ha comunicato che per mero errore materiale la commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali, nel redigere l'elenco dei beni da sottoporre alle disposizioni di vincolo di cui al verbale dell'adunanza dell'11 novembre 1959, ha omesso di menzionare il comune di Sesto Fiorentino, ed ha verificato che effettivamente una porzione di territorio di tale comune risulta descritta nella perimetrazione della Valle del Mugnone indicata nell'atto;

Rilevata pertanto la necessità di procedere ad una rettifica del suddetto decreto ministeriale;

Decreta:

Il decreto ministeriale 6 novembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 23 novembre 1961, è così rettificato:

nell'intitolazione, nelle premesse e nel dispositivo dopo le parole «la Valle del Mugnone, sita nei comuni di Fiesole, Vaglia e Firenze» è aggiunta la parola «Sesto Fiorentino».

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Firenze, Prato e Pistoia, provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto, venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 3 gennaio 1996

*Il Ministro:* PAOLUCCI

*Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1996*
*Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 88*




96A3865

DECRETO 3 gennaio 1996.

**Annullamento del decreto ministeriale 12 gennaio 1995 concernente la dichiarazione di notevole interesse pubblico della porzione di Colle Risana ricadente nel comune di Spoleto.**

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto ministeriale del 12 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1995, concernente la dichiarazione di notevole interesse pubblico della porzione di Colle Risana ricadente nel comune di Spoleto;

Visto il rilievo n. 13 formulato dalla Corte dei conti in data 18 aprile 1995;

Ritenuto di dover procedere per autotutela all'annullamento del predetto decreto ministeriale;

Decreta:

È annullato il decreto ministeriale del 12 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1995, concernente la dichiarazione di notevole interesse pubblico della porzione di Colle Risana ricadente nel comune di Spoleto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 3 gennaio 1996

*Il Ministro:* PAOLUCCI

96A3866

---

DECRETO 3 gennaio 1996.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della porzione di Colle Risana ricadente nel comune di Spoleto.**

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 616;

Visto il decreto ministeriale del 23 febbraio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 13 marzo 1956 inerente alla dichiarazione di notevole interesse pubblico *ex lege* n. 1497/1939 della zona della Valle del Tesino;

Visto il decreto ministeriale del 13 ottobre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 26 ottobre 1961, inerente alla dichiarazione di notevole interesse pubblico *ex lege* n. 1497/1939 delle due zone del Colle Risana, site nel comune di Spoleto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria con nota n. 18091 del 19 dicembre 1992 e nota n. 3441/P5I del 26 marzo 1993 ha proposto di estendere la tutela *ex lege* n. 1497/1939 alla rimanente porzione di Colle Risana, situata nel comune di Spoleto e così delimitata: foglio 162 - particelle numeri 92, 93, 94. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 80, 169, 171, 172, 133, 132, 196, 86, 164, 163, 88, 162, 167, 151, 134, 177, 148, 90, 91, 82, 176, 127, 85, 83, 84, 87, 88, 168, 173, 184; foglio 175 - particelle numeri 4, 6, 118, 119, 120, 8, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 9, 10, 11, 13, 14, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 42, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 59, 50, 51, 52, 102, 37, 38, 39, 40, 54, 53, 55, 56, 57, 76; foglio 176 - particelle numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 186, 76, 901; foglio 163 - particelle numeri 79, 80, 90, 91, 95, 96, 119, 120, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 145, 201, 139, 140, 143, 144, 203, 202, 204, 149, 150, 147, 148, 157, 158, 159, 160, 164, 165, 166, 170, 171, 172, 173, 167, 168, 169, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 57, 67;

Considerato che la zona suddetta, che completa lo scorcio visuale a sud-ovest di Spoleto, è particolarmente ricca di valenze paesaggistiche, ed anche architettoniche, quale la ex villa Travaglini, villa Fratellini ed i Cappuccini nonché di caratteristici insediamenti sparsi e soprattutto di torri colombaie che rappresentano un chiaro esempio di architettura popolare, testimonianza dell'evoluzione del territorio spoletino;

Considerato che il medesimo ufficio periferico con nota n. 15952 del 28 settembre 1993 ha evidenziato come l'area in questione sia particolarmente esposta a rischi di interventi edificatori di sicuro impatto ambientale;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre la zona sopradescritta ad un idoneo provvedimento al fine di attuare una tutela unitaria del territorio di Colle Risana e di preservare nella loro integrità le valenze ambientali e architettoniche presenti;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 13 e 14 luglio 1994 in ordine alla proposta di estensione di vincolo formulata dalla soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia;

Decreta:

La porzione di Colle Risâna, ricadente nel comune di Spoleto, così come sopra delimitata, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 3 gennaio 1996

*Il Ministro:* PAOLUCCI

*Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1996*
*Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 87*

96A3867

DECRETO 3 gennaio 1996.

**Annullamento del decreto ministeriale 13 gennaio 1995 concernente la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area dei Colli di S. Martino Montellabate e S. Lorenzo Correggiano, sita nel comune di Rimini.**

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto ministeriale del 13 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1995, concernente la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area dei Colli di S. Martino Montellabate e S. Lorenzo Correggiano, sita nel comune di Rimini;

Visto il rilievo n. 12 formulato dalla Corte dei conti in data 18 aprile 1995;

Ritenuto di dover procedere per autotutela all'annullamento del predetto decreto ministeriale;

Decreta:

È annullato il decreto ministeriale del 13 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1995, concernente la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area dei Colli di S. Martino Montellabate e S. Lorenzo Correggiano, sita nel comune di Rimini.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 3 gennaio 1996

*Il Ministro:* PAOLUCCI

96A3868

DECRETO 3 gennaio 1996.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area dei Colli di S. Martino Montellabate e S. Lorenzo Correggiano, sita nel comune di Rimini.**

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la nota n. 12772 del 16 ottobre 1992 con la quale la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna ha evidenziato alla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Forlì la necessità e l'urgenza di sottoporre a vincolo *ex lege* n. 1497/1939 l'area dei Colli di S. Martino Montellabate e S. Lorenzo in Correggiano, sita nel territorio comunale di Rimini;

Vista la ministeriale n. 2758 del 12 dicembre 1992 con la quale la suddetta soprintendenza è stata invitata a predisporre gli atti idonei ad avviare la procedura per l'imposizione del vincolo predetto, richiamando il contenuto della sentenza n. 359 del 31 dicembre 1985 nella quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questa

amministrazione una potestà concorrenziale con quella della regione di imporre vincoli secondo la procedura prevista dal richiamato art. 82 ex decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Vista la nota n. 11992 del 9 novembre 1993 con la quale la regione Emilia-Romagna - Assessorato programmazione, pianificazione e ambiente, servizio tutela e valorizzazione del paesaggio e del territorio, nel comunicare che l'area sopramenzionata è stata individuata nelle cartografie del piano territoriale paesistico regionale fra le «zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale», soggette alle disposizioni dell'art. 19 delle norme del piano stesso, ha precisato di ritenere che l'emanazione di specifico decreto ai sensi della legge n. 1497/1939 creerebbe «una concorrenza di vincoli sul medesimo oggetto non giustificata»;

Vista la ministeriale n. 1044/IIG2 del 18 gennaio 1994 nella quale è stato chiarito al suddetto organo regionale che l'inclusione dell'area predetta nel piano territoriale paesistico regionale è atto di tutela diverso dall'imposizione di un vincolo *ex lege* n. 1497/1939 che subordina l'esecuzione di qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi alla procedura prevista dalla legge n. 431/1985 per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497/1939;

Vista la nota n. 3057 del 28 febbraio 1994 con la quale la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna ha comunicato che nessun provvedimento di tutela è stato adottato dagli organi regionali, ed ha precisato che l'area da sottoporre a tutela risulta nei confini leggermente estesa, nel suo lembo settentrionale, rispetto a quella individuata nel piano paesistico regionale;

Rilevata pertanto l'inerzia dell'ente regionale rispetto all'adozione del provvedimento di vincolo *ex lege* numero 1497/1939;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna, con nota n. 10457 del 9 luglio 1993 ha formulato tale proposta per l'area costituita dai Colli di S. Martino Montellabate e S. Lorenzo in Correggiano sita nel comune di Rimini e così delimitata: procedendo in senso orario, il confine inizia in località Gaiofana lungo la s.p. 41, all'incrocio con la via S. Lorenzo in Correggiano (q. 29,0) e procede in direzione nord per un tratto di lunghezza di m 1.800 fino all'incrocio con via Ca' del Drago; di qui piega verso est lungo la stessa via Ca' del Drago per una lunghezza di m 300 per piegare a nord in corrispondenza di un viottolo privato adiacente ad un fosso (q. 23,2) lungo il quale il confine continua per una lunghezza di m 500 verso nord-est sino ad incrociare la via Ca' Sabbioni (q. 22,2). Da qui il confine prosegue lungo la detta via in direzione nord-ovest per m 330 per continuare in corrispondenza di un fosso che piega prima verso nord e poi verso est sino a congiungersi dopo m 670 con il fossato adiacente l'autostrada A14 «Bologna-Ancona» (q. 14,6). Il confine procede lungo la detta autostrada in direzione sud-est per una lunghezza di m 2.400 per piegare verso sud-ovest in corrispondenza della via S. Lorenzo in Correggiano (q. 26,5) per circa m 110 fino all'incrocio con la strada sterrata lungo la quale procede verso sud per m 750 fino ad incrociare la via Barchi (q. 26,5); da questo punto il confine procede lungo la strada per circa m 600 in direzione sud-ovest fino all'incrocio con la via Fonte Rovescio da dove procede lungo la stessa con andamento sinuoso verso ovest con un tratto di lunghezza pari a m 1.100, fino all'incrocio con via Lagone (q. 36,44), di qui il confine piega verso nord lungo la detta via per una lunghezza di m 150 fino ad un incrocio per piegare poi verso ovest sempre lungo la strada per una lunghezza di m 200 fino ad incrociare un viottolo privato (q. 34,72). Da qui il confine segue detto viottolo salendo lungo la collina in direzione nord nord-ovest per congiungersi con la via S. Lorenzo in Correggiano in prossimità del cimitero (q. 36,5). Da qui la detta via piega verso ovest per ricongiungersi con il punto di partenza sopraindicato all'incrocio con la s.p 41 (q. 29,0);

Considerato che la zona suddetta riveste un notevole interesse paesaggistico per la presenza di piccole aree boscate e di punti panoramici verso la Riviera adriatica (dal litorale riminese alle colline di Gabicce), S. Marino e la valle del Marecchia, ed è caratterizzata da pregevoli emergenze architettoniche di rilevanza storico-artistica come la Villa des Verges, imponente costruzione seicentesca, ristrutturata alla fine del XIX secolo, con parco e giardino all'italiana, nonché da consistenti tracce di insediamenti dell'età neolitica e dell'età del bronzo e di quella romana, testimonianze della diffusa occupazione agricola del territorio riminese nell'antichità;

Considerato che la soprintendenza sopracitata nella richiamata nota n. 12772 del 16 ottobre 1992, ha evidenziato come siano in fase di studio una serie di progetti di opere di notevole impatto ambientale che potrebbero gravemente alterare le valenze sopradescritte;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 13 e 14 luglio 1994;

Decreta:

L'area dei Colli di S. Martino Montellabate e San Lorenzo in Correggiano, sita nel comune di Rimini, così come perimetrata, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939,

n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 3 gennaio 1996

*Il Ministro:* PAOLUCCI

*Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1996*
*Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 86*

**96A3869**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 maggio 1996.

**Modalità di devoluzione ai comuni dei proventi delle addizionali erariali alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3, comma 39, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede la devoluzione dall'anno 1996 ai comuni dei proventi delle addizionali erariali alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, ed alla legge 10 dicembre 1961, n. 1364, comprese le riscossioni relative agli anni precedenti;

Visto l'art. 3, comma 39, secondo periodo, della citata legge n. 549 del 1995, per il quale la maggiore spesa del servizio di nettezza urbana, derivante dal pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica di cui al comma 24 dell'art. 3 sopra citato, costituisce costo del servizio stesso per la parte eccedente i proventi delle addizionali sopra indicate;

Visto l'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernente i limiti di copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

Visto il terzo periodo del comma 39 dell'art. 3 della citata legge n. 549 del 1995 che prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, siano stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dello stesso comma 39;

Decreta:

Art. 1.

1. I proventi delle addizionali erariali alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, e alla legge 10 dicembre 1961, n. 1346, devoluti ai comuni ai sensi dell'art. 3, comma 39, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono comprensivi delle riscossioni, tramite ruoli formati anche anteriormente al 1° gennaio 1996, per le rate in pagamento successivamente a tale data.

Art. 2.

1. Sulla base dei ruoli di cui all'art. 1, resi esecutivi dalla sezione staccata della direzione regionale delle entrate competente, i concessionari della riscossione provvedono, in attuazione dell'obbligo del non riscosso per riscosso, al versamento degli importi al netto del compenso della riscossione nei modi e nei termini ordinari previsti per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alla tesoreria del comune con imputazione ai capitoli di bilancio, che saranno istituiti e comunicati dall'ente titolare al competente concessionario.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 cessa la competenza della sezione staccata della direzione regionale delle entrate e delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato per la gestione dei rapporti relativi alle addizionali di cui all'art. 1, salvo che si riferisca a rate in pagamento in data anteriore al 1° gennaio 1996. Da tale data la gestione delle addizionali compete al comune, ferme restando le competenze generali della sezione staccata della direzione regionale delle entrate in materia di riscossione tramite ruolo.

Art. 4.

Per i ruoli contenenti le addizionali erariali di cui all'art. 1, posti in riscossione anteriormente alla data del 1° gennaio 1996 ed aventi rate il cui pagamento scade successivamente a tale data, la competente sezione staccata della direzione regionale delle entrate provvede a discaricare il concessionario delle relative quote con provvedimento da inviare alla competente ragioneria provinciale dello Stato e da unire alle contabilità amministrative periodiche e al conto giudiziale del concessionario stesso.

Art. 5.

1. L'eccedenza dei proventi delle addizionali, rispetto alla maggiore spesa comunale per il servizio di nettezza urbana derivante dall'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi di cui all'art. 3, commi da 24 a 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, confluisce alle risorse della fiscalità generale del comune.

2. L'eccedenza della spesa di cui al comma 1, rilevabile dagli addebiti per rivalsa operati dal gestore della discarica rispetto all'ammontare annuo dei proventi delle addizionali, concorre a formare il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni da coprire con la relativa tassa entro i limiti minimi e massimi di cui all'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in sede di deliberazione tariffaria ordinaria o di riequilibrio delle tariffe in corso d'anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 1996

*Il Ministro delle finanze*
FANTOZZI

*Il Ministro dell'interno*
CORONAS

*Il Ministro del tesoro*
DINI

*Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1996*
*Registro n. 1 Finanze, foglio n. 357*

**96A3845**

---

DECRETO 3 maggio 1996.

**Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del «Festival dei Due Mondi di Spoleto» e della «Giostra della Quintana di Foligno» manifestazione 1996.**

## IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 1995;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale del «Festival dei Due Mondi di Spoleto» e della «Giostra della Quintana di Foligno» manifestazione 1996 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la decisione del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del «Festival dei Due Mondi di Spoleto» e della «Giostra della Quintana di Foligno» con inizio il 6 maggio 1996, si concluderà il 14 luglio 1996.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 24 serie di 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno messe ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di vendita di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, il giorno 14 luglio 1996 alle ore 9,30.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 14 luglio 1996 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verranno effettuate le operazioni di abbinamento.

Ai fini di dette operazioni i comuni di Foligno e di Spoleto renderanno disponibile l'elenco dei 10 rioni partecipanti alla Quintana, a ciascuno dei quali risulterà collegata una delle 10 principali opere del Festival dei Due Mondi.

Sulla base della graduatoria ufficiale della «Giostra della Quintana», ai primi tre classificati, rioni-opere, saranno abbinati i primi tre biglietti estratti vincenti.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio *ex-aequo* nella classifica della «Quintana» si effettuerà il sorteggio fra i rioni-opere, classificatisi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo nel caso di giudizio *ex-aequo* di più rioni-opere, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale dei rioni-opere, giudicati *ex-aequo* verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai rioni-opere in questione.

Qualora la classifica non dovesse determinare un numero sufficiente di posizioni atte a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai rioni-opere, tolti quelli corrispondenti alle posizioni della classifica.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche una soltanto di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento, e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della «Lotteria nazionale del Festival dei Due Mondi di Spoleto e della Giostra della Quintana di Foligno» - manifestazione 1996, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 9 luglio 1996.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 9,30 del giorno 14 luglio 1996.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 del giorno 11 luglio 1996.

Art. 9.

Il dott. Carlo Falcone, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Alessandra Moia o dalla dott.ssa Angela Antonucci, vice dirigenti amministrativi aggiunti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1996

*Il direttore generale:* DEL GIZZO

*Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1996*
*Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 82*

96A3844

# CIRCOLARI

## ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

CIRCOLARE 5 giugno 1996, n. 2/Sistan.

**Competenze degli uffici di statistica delle province autonome di Trento e di Bolzano.**

*Agli uffici, enti ed organismi del Sistema statistico nazionale*

Il decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti le competenze degli uffici di statistica delle province di Trento e di Bolzano, ha sostituito le precedenti disposizioni con le quali erano state già delegate alle province stesse funzioni statali in materia statistica (v. decreto del Presidente della Repubblica n. 1017/1978, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 228/1981).

Nonostante il tempo trascorso dalla emanazione della citata normativa, alla quale si rinvia per una più puntuale analisi, la constatazione del perdurare della sua incompleta applicazione rende ragione di un doveroso intervento per meglio chiarire i punti focali di tale disciplina e per evidenziare alcuni adempimenti che da essa conseguono. Le disposizioni di cui si tratta stabiliscono due principi fondamentali: l'indipendenza tecnica ed amministrativa degli uffici di statistica delle province autonome rispetto agli organi provinciali; l'appartenenza di detti uffici al Sistema statistico nazionale.

Le funzioni, correlate al territorio di rispettiva competenza, che il decreto attribuisce ai predetti uffici che possono essere definite come segue:

*a)* effettuazione — cioè raccolta, verifica, correzione e memorizzazione dei dati — dei censimenti e delle altre rilevazioni previste nel programma statistico nazionale, in conformità alle direttive tecniche disposte dall'ISTAT e dagli organi titolari delle rilevazioni stesse (con le eccezioni di cui si dirà in seguito);

*b)* definizione, con l'ISTAT o con gli altri organi titolari delle rilevazioni, di specifiche preventive intese volte a:

specificare modalità organizzative dei censimenti e delle altre rilevazioni che tengano conto delle particolari esigenze locali;

concordare le fasi eventualmente da escludere nell'effettuazione delle rilevazioni da parte degli uffici provinciali;

*c)* trasmissione dei prodotti delle rilevazioni, effettuate dagli uffici di statistica delle province, all'ISTAT ed agli altri organi titolari delle rilevazioni stesse. La trasmissione deve avvenire nei termini previsti e con i criteri e le modalità stabiliti dal comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;

*d)* validazione dei prodotti di cui al precedente punto *c)* da parte dei responsabili degli uffici provinciali i quali, adempiuto tale obbligo, possono, sotto la loro responsabilità, pubblicare e divulgare i dati, ancorché provvisori, nel rispetto delle norme sul segreto statistico;

*e)* coordinamento, collegamento ed interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti pubbliche, preposte alla raccolta ed elaborazione dei dati statistici, quali individuate dall'ISTAT (in assenza di prefetture nelle due province);

*f)* esercizio, nel rispettivo territorio, delle funzioni degli uffici regionali dell'ISTAT.

L'assolvimento delle funzioni di cui ai punti precedenti prefigura quindi gli uffici provinciali quali interlocutori unici della statistica ufficiale sul territorio di reciproca competenza. Ad assolvimento delle funzioni di cui al summenzionato punto *b)* è necessario che l'amministrazione, ente od organismo titolare della rilevazione informi preventivamente gli uffici di statistica delle province autonome e, se del caso, pervenga alla definizione di accordi sulle modalità di esecuzione della rilevazione nell'ambito del territorio di competenza degli uffici medesimi.

Il decreto legislativo n. 290/1993 prevede inoltre il potere sostitutivo dell'ISTAT, in caso di gravi inadempimenti o di impossibilità degli uffici di statistica delle province autonome. Questi ultimi uffici hanno potere sostitutivo in caso di gravi inadempimenti o di impossibilità degli enti di livello subprovinciale.

Infine, lo stesso decreto disciplina l'interscambio dei dati individuali, resi anonimi, tra gli uffici di statistica provinciali ed altre amministrazioni ed enti, per finalità statistiche.

In relazione alle disposizioni innanzi citate e tenuto conto delle competenze che il vigente ordinamento attribuisce alle province autonome, tutta la corrispondenza e tutti i documenti (lettere, circolari, materiale di rilevazione, ecc.) che, per il restante territorio nazionale, è indirizzata a:

prefetture;

uffici di statistica dei commissari del Governo;

camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

uffici regionali ISTAT,

deve essere trasmessa, in ragione delle rispettive competenze, a:

Servizio statistica della provincia autonoma di Trento
Via Brennero, 316 - 38100 Trento
(tel.: 0461/497801 - fax: 0461/497813)

Istituto di statistica della provincia autonoma di Bolzano - ASTAT
Viale Duca d'Aosta, 59 - 39100 Bolzano
(tel.: 0471/994000 - fax: 0471/994008)

Il decreto legislativo di cui si tratta, nell'attribuire agli uffici di statistica delle province autonome il compito di effettuare i censimenti e le indagini previste dal programma statistico nazionale, fa eccezione per «le rilevazioni di carattere campionario non aventi rappresentatività a livello regionale e» per «quelle derivanti da atti amministrativi ed effettuate direttamente dall'organo titolare della rilevazione attraverso propri uffici ed organi». Anche in tali casi, è necessario che l'amministrazione, ente od organismo titolare della rilevazione informi preventivamente gli uffici di statistica delle province autonome e, se del caso, pervenga alla definizione di accordi sulle modalità di esecuzione della rilevazione stessa nell'ambito del territorio di competenza degli uffici medesimi.

Nei casi in cui ai quesiti contenuti nei questionari di rilevazione siano tenuti a rispondere soggetti privati (es. cittadini ed imprese), è indispensabile che l'amministrazione, ente od organismo titolare della rilevazione prenda preventivi contatti con l'ufficio di statistica della provincia di Bolzano, al fine di provvedere alla traduzione di tutta la modulistica in lingua tedesca, in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

*Il presidente:* ZULIANI

96A3849

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Nomina del commissario del Governo per la provincia di Trento**

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1996, registro n 1 Presidenza, foglio n. 353, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto Ricci dott. Cesare è stato nominato commissario del Governo per la provincia di Trento, a decorrere dal 20 marzo 1996

96A3850

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Autorizzazione al Comitato italiano per l'UNICEF in Roma, ad accettare una eredità**

Con decreto ministeriale n. 2308 in data 9 maggio 1996 vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 29 maggio 1996, viene autorizzato il Comitato italiano per l'UNICEF ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla sig ra Margherita Tavella, da destinare ai fini istituzionali dell'Organizzazione

96A3817

**Autorizzazione al Comitato italiano per l'UNICEF in Roma, a conseguire un legato**

Con decreto ministeriale n. 2307 in data 3 maggio 1996 vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 27 maggio 1996, viene autorizzato il Comitato italiano per l'UNICEF a conseguire il legato disposto in suo favore dalla sig.ra Amalia Ravagnan, da destinare ai fini istituzionali dell'Organizzazione.

96A3818

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**Ricomposizione del comitato tecnico previsto dall'art. 4 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante: «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane».**

Con decreto del Ministro del commercio con l'estero in data 27 maggio 1996 è stato nuovamente composto il comitato tecnico previsto dall'art. 4 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane»

96A3891

**Regime comune di importazione di prodotti tessili originari degli Emirati Arabi Uniti**

Per opportuna informazione si comunica che, con regolamento CE n. 941 del 28 maggio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L128 del 29 maggio scorso, è stato esteso il regime del regolamento UE n. 3030/93 anche agli Emirati Arabi Uniti con l'istituzione di un sistema di sorveglianza a duplice controllo per l'importazione dei prodotti tessili rientranti nelle categorie 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 26, 157, 161

Pertanto l'immissione in libera pratica nella Comunità dei suddetti prodotti originari degli Emirati Arabi Uniti è subordinata alla presentazione in dogana di una licenza di importazione che questo Ministero (D G. Import-Export - Div. III) rilascerà a fronte della presentazione di un certificato di esportazione emesso dalle competenti autorità degli Emirati Arabi Uniti.

Le nuove disposizioni non si applicano alle merci spedite nella Comunità anteriormente al 30 maggio 1996

96A3892

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Acquisto dei prodotti intermedi da parte delle aziende zootecniche**

Lo scrivente Dipartimento, al fine di chiarire a tutti gli operatori le modalità per ottenere l'autorizzazione all'acquisto dei prodotti intermedi precisa quanto segue:

fermo restando quanto disposto dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 16 novembre 1993, si comunica che questa amministrazione è in procinto di emanare i provvedimenti di autorizzazione di cui sopra, limitatamente alle aziende zootecniche e/o impianti di allevamento per i quali le regioni abbiano già provveduto a comunicare l'elenco aggiornato degli attestati di idoneità rilasciati dalle aziende AA SS.LL competenti per territorio.

Tale elenco verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Si informa che i titolari delle aziende zootecniche e/o impianti di allevamento già in possesso di detto attestato di idoneità nel frattempo possono continuare ad acquistare i prodotti intermedi.

Inoltre si richiama quanto esplicitato dalla circolare n. 1 del 23 gennaio 1996 «Applicazione del decreto ministeriale 16 novembre 1993 concernente attuazione della direttiva n. 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità, e successive modificazioni».

In particolare, si fa riferimento a quanto riportato alla voce «Autorizzazioni», punto 1.2, lettera B. «l'utilizzazione di P.I. è consentita alle aziende zootecniche che abbiano inoltrato domanda al Ministero della sanità compilata conformemente a quanto indicato nell'allegato 2 al decreto ministeriale 16 novembre 1993, corredata dall'attestato di idoneità rilasciato dal Servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio o della richiesta di attestato di idoneità inoltrata allo stesso servizio veterinario, secondo quanto previsto nell'art 6, comma 3, del citato decreto ministeriale».

A tal proposito si sollecitano i servizi veterinari delle AA.SS.LL. ad effettuare quanto più sollecitamente possibile, i sopralluoghi alle aziende che ne abbiano fatto richiesta e ad inviare informativa sugli esiti alla regione di competenza ed allo scrivente Dipartimento

96A3854

### Corretto utilizzo dei prodotti intermedi in alimentazione animale

Lo scrivente dipartimento, al fine di chiarire a tutti gli operatori del settore la corretta utilizzazione dei prodotti intermedi precisa quanto segue.

Per prodotti intermedi, previsti dall'art 3, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo1993, n 90, si intendono i prodotti medicati ottenuti dalla miscelazione di una premiscela medicata autorizzata con uno o più mangimi.

I prodotti intermedi possono contenere una quantità di principio attivo medicamentoso fino a venti volte superiore il limite previsto per il mangime completo medicato indicato nel decreto di registrazione della premiscela medicata utilizzata. In ogni caso la loro percentuale minima di utilizzazione per la fabbricazione di mangimi medicati non può essere inferiore al 5%.

Per quanto riguarda in particolare la medicazione del latte in polvere ricostituito si chiarisce che è possibile utilizzare il medicinale veterinario prefabbricato autorizzato, come chiarito con nota, prot. n. 600.9/24315/AG.75/1399 del 13 aprile 1995, diramata alle regioni.

In considerazione di quanto sopra non è ipotizzabile l'uso di premiscele medicate né di prodotti intermedi da esse costituiti, per medicare il latte in polvere.

Si ribadisce pertanto che non possono essere utilizzati per la fabbricazione di prodotti intermedi gli ex integratori medicati, liquidi o in supporto idrosolubile, per i quali sia stato comunicato, con esito favorevole, il cambio di denominazione in medicinale veterinario prefabbricato da utilizzarsi in acqua da bere e in latte in polvere da ricostituire ai sensi dell'art. 19 del decreto ministeriale 16 novembre 1993 e successiva modifica

96A3853

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 maggio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saipem Italia, con sede in Montesilvano (Pescara) e unità di Chieti, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 35,8 ore settimanali a 11,05 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 194 unità, su un organico complessivo di 1 185 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Saipem Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Maite, con sede in Manfredonia (Foggia) e unità di Manfredonia (Foggia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 55 unità, su un organico complessivo di 58 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Maite, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n 237.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1996 è autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n c. Officine Sicolo e Bonasia, con sede in Bitonto (Bari) e unità di Bitonto (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 46 unità, su un organico complessivo di 64 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S n c. Officine Sicolo e Bonasia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n 1, foglio n 237.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 29 novembre 1994 al 28 novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Conceria Fraschini, con sede in Brenta (Varese) e unità di Brenta (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 4 unità, su un organico complessivo di 57 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Conceria Fraschini, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n 237.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 20 marzo 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S c. a r l. Unieco, con sede in Reggio Emilia e unità di Brescia, Milano, Reggio Emilia e Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 10 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 34 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 165 unità, di cui 8 lavoratori part-time da 38 a 34 ore medie settimanali; 2 lavoratori part-time da 32 a 27,12 ore medie settimanali; 1 lavoratore part-time da 28 a 23 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 480 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Unieco, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1995 al 27 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tani Guglielmo & C., con sede in Jerago con Orago (Varese) e unità di Jerago con Orago (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 37 unità, su un organico complessivo di 41 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tani Guglielmo & C., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1995 al 27 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio F.lli Orlandi, con sede in Gallarate (Varese) e unità di Gallarate (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unità, su un organico complessivo di 23 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Maglificio F.lli Orlandi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1996 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 21 marzo 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geosud, con sede in Roma e unità di Catania, Latina, Palermo, Pomezia (Roma) e Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 37 unità, su un organico complessivo di 42 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16601 del 24 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Geosud, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Cappilli Antonio, con sede in Taurisano (Lecce) e unità di Taurisano (Lecce), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unità, su un organico complessivo di 25 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Cappilli Antonio, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Gloria Industria alimentari, con sede in Verbania Pallanza (Novara) e unità di Ragusa, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 12 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 11 unità, su un organico complessivo di 93 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 20410 dell'11 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gloria Industria alimentari, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 6 febbraio 1995 al 5 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a s. Scatolificio Lombardini, con sede in Rozzano (Milano) e unità di Rozzano (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 22 unità, su un organico complessivo di 35 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Scatolificio Lombardini, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 2 gennaio 1995 al 1° gennaio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vemarpiz, con sede in Somma Lombardo (Varese) e unità di in Somma Lombardo (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 22 unità, su un organico complessivo di 22 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vemarpiz, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1995 al 9 gennaio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biscotteria Tonon, con sede in Cadidavid (Verona) e unità di Cadidavid (Verona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 12 unità, di cui 1 lavoratore part-time da 25 a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 26 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biscotteria Tonon, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 7 novembre 1994 al 6 novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bellini, con sede in Milano e unità di Vellezzo Bellini (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 14 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unità, su un organico complessivo di 27 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bellini, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

96A3794

## MINISTERO DEL TESORO

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 20 giugno 1996*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1534,40 |
| ECU | 1906,34 |
| Marco tedesco | 1007,16 |
| Franco francese | 296,93 |
| Lira sterlina | 2364,82 |
| Fiorino olandese | 898,57 |
| Franco belga | 48,948 |
| Peseta spagnola | 11,956 |
| Corona danese | 261,53 |
| Lira irlandese | 2434,63 |
| Dracma greca | 6,369 |
| Escudo portoghese | 9,798 |
| Dollaro canadese | 1121,97 |
| Yen giapponese | 14,217 |
| Franco svizzero | 1223,80 |
| Scellino austriaco | 143,11 |
| Corona norvegese | 235,34 |
| Corona svedese | 231,88 |
| Marco finlandese | 331,05 |
| Dollaro australiano | 1219,03 |

96A3936

## UNIVERSITÀ DI FIRENZE

### Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore e la disciplina sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di ingegneria:*

settore scientifico-disciplinare: A01C «geometria», per la disciplina «geometria».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3900

## UNIVERSITÀ DI SIENA

**Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università di Siena è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

*Facoltà di economia*

economia delle aziende di credito (settore s.d. P02E Economia degli intermediari finanziari).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**96A3896**

**Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università di Siena sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di lettere e filosofia*

geografia (settore s.d. M06A. Geografia);

linguistica applicata (settore s.d. L09A: Glottologia e linguistica).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**96A3897**

## POLITECNICO DI TORINO

**Vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18, della legge 30 novembre 1973, n. 766, dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di architettura del Politecnico di Torino è vacante il seguente posto di ricercatore universitario di ruolo, per il sottoindicato settore scientifico-disciplinare, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

*Facoltà di ingegneria:*

settore scientifico-disciplinare H05X «Topografia e cartografia».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

**96A3898**

**Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di architettura del Politecnico di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di architettura:*

settore scientifico disciplinare H14A «Tecnica e pianificazione urbanistica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**96A3899**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
**— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 385.000 |
| - semestrale | L. | 211.000 |

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 72.500 |
| - semestrale | L. | 50.000 |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 216.000 |
| - semestrale | L. | 120.000 |

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 72.000 |
| - semestrale | L. | 49.000 |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 215.500 |
| - semestrale | L. | 118.000 |

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 742.000 |
| - semestrale | L. | 410.000 |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.400 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.400 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. | 2.750 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.400 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 134.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 87.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 8.000 |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
### (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. | 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. | 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. | 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 360.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 220.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.550 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

## ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale 10

## BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

## CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

## CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 163/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
**LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO**
**Via Fava, 51**

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
**Via S. Maria Maggiore, 121**
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

## LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

## LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

**MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Calmi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

## MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

## MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

## PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

## PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

## SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sellà, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S. G Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

## TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

## TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

## UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

## VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S.
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
**Via G. Carducci, 44**
**LIBRERIA L.E.G.I.S.**
**Via Adigetto, 43**
◇ **VICENZA**
**LIBRERIA GALLA 1880**
**Corso Palladio, 11**




L. 1.400